

Sentenza: 22 ottobre 2025, n. 177

Materia: tutela della salute

Parametri invocati: 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione; artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna)

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: Legge della Regione Sardegna 31 gennaio 2025, n. 2 (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria)

Esito: Infondatezza della questione di legittimità costituzionale questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge regionale Sardegna 2/2025 promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione, nonché agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna),».

Estensore nota: Maria Palchetti

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 2 del 2025, che sostituisce, nel comma 2-ter, secondo periodo, dell'art. 1 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, le parole «sino al 31 dicembre 2024» con la frase «sino all'espletamento delle nuove procedure di assegnazione delle sedi di assistenza primaria e continuità assistenziale e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2025», prorogando gli effetti di tale disposizione normativa.

In particolare la disposizione ha prorogato l'efficacia della norma regionale che aveva consentito ai medici di medicina generale in quiescenza di aderire, anche con contratti libero professionali, ai progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale attivati dalle Aziende sanitarie locali, per assicurare la completa copertura delle cure primarie nelle aree disagiate, e di disporre dei ricettari di cui all'articolo 50 del decreto-legge numero 269 del 2003.

Secondo il ricorrente “il legislatore sardo avrebbe ecceduto dalle competenze statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale, e avrebbe invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato

in materia di ordinamento civile, che riserva alla contrattazione collettiva la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico di medicina generale”

A parere del ricorrente la disposizione contrasterebbe con «la normativa statale di riferimento nonché con l'art. 21, comma 1, lettera *j*», dell'ACN, in base al quale è incompatibile con lo svolgimento delle attività previste dall'ACN il medico che «fruisca di trattamento di quiescenza come previsto dalla normativa vigente».

La Corte sottolinea che la norma regionale in questione, nella versione antecedente a quella modificata dalla disposizione impugnata, è stata oggetto del giudizio di legittimità costituzionale deciso con sentenza n. 84 del 2025 e richiama alcuni dei passaggi argomentativi della citata pronuncia.

In particolare la Corte riconosce alla disposizione impugnata «una ratio organizzativa, in funzione della tutela della salute», volta ad «assicurare l'assistenza primaria ai cittadini residenti in zone disagiate e sprovviste del medico di medicina generale». La Corte riconosce che «[l]a disciplina regionale si configura [...] “come un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a assicurare la completa copertura delle cure primarie”» e ritiene non sussistente «il denunciato contrasto tra l'art.

21, comma 1, lettera *j*), dell'ACN e la norma regionale impugnata, la quale non è neppure elusiva della disciplina della medicina generale, considerata nel suo complesso».

Inoltre, prosegue la Corte, non si può precludere alle regioni «l'adozione di misure organizzative straordinarie volte a dare una pronta risposta alle criticità nella fruizione dei livelli essenziali di assistenza primaria, per di più con una valenza temporalmente circoscritta, allorché potrebbero avere effetti secondari o riflessi sul convenzionamento». Altrimenti, prosegue la Corte, si impedirebbe «alle stesse di intervenire con propri strumenti per evitare che tali contingenti criticità determinino il sacrificio dell'effettività del fondamentale diritto alla salute, privandolo del nucleo invalicabile di garanzie minime».

La Corte ritiene dunque che la disposizione impugnata per la sua finalità e per i suoi intrinseci contenuti, va ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma della Sardegna nella materia «tutela della salute», in riferimento ai profili organizzativi dell'assistenza primaria.

Per tali ragioni, conclude la Corte, la censura relativa alla lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» non è fondata.